

IL TRUST

Il *trust* è il rapporto giuridico con il quale viene consentito ad una parte di conferire porzioni specifiche di patrimonio ad un soggetto affinché lo amministri al fine della realizzazione di uno scopo specifico.

Nella sua configurazione tradizionale, nel *trust* sono presenti tre soggetti:

- il *settlor* (disponente) ovvero il soggetto che trasferisce beni o diritti in capo al trustee al fine di poter raggiungere un determinato scopo;
- il *trustee* ovvero il soggetto al quale vengono trasferiti i beni o i diritti con onere di disporne al fine di poter realizzare lo scopo fissato dal settlor;
- il beneficiario ovvero il soggetto, eventuale, a favore del quale è stato costituito il *trust*.

Attraverso il *trust*, quindi, il *settlor* trasferisce al *trustee* la titolarità dei beni o dei diritti conferiti in trust, spogliandosi del relativo diritto di proprietà.

Il *trustee*, viceversa, riceve la proprietà dei beni o diritti conferiti in trust che, pur tuttavia, risultano segregati dal suo patrimonio ovvero grava sul *trustee* l'onere di amministrarli secondo le indicazioni contenute nell'atto istitutivo del trust che si concluderà con la consegna del patrimonio ricevuto al *beneficiario*.

I beni conferiti in *trust*, uscendo dal patrimonio del *settlor*, entrano nel patrimonio del *trustee*, costituendo un patrimonio separato ovvero distinto dai restanti beni personali di quest'ultimo ed insensibili alle vicende del medesimo.

Nella sua configurazione classica, quindi, appare evidente, come si può desumere dal significato letterale (*affidamento*) dell'istituto, che il *trust* si fonda essenzialmente sul rapporto di fiducia tra *settlor* e *trustee*, rapporto che induce il primo a compiere un'attribuzione patrimoniale in favore del secondo.

Riferimenti normativi

- art. 73, T.U. n. 917/86

Giugno 2010